

TI_GERICHTE 11.1997.154 vom 24. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.154

FR: TI_GERICHTE 11.1997.154 du 24 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.154 del 24 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante non contesta che la disunione coniugale si riconduca anche a fattori oggettivi, ma sostiene che ciò è dovuto anzitutto al comportamento del marito, alle sue reazioni violente e alle scenate che le faceva sul posto di lavoro. Essa si duole che durante la vita in comune il marito la trattava come un'inser-viente, mentre egli trascorrevava le giornate nell'ozio e pretendeva da lei la consegna dello stipendio. Né egli la riaccompagnava a casa dopo il lavoro; anzi, talora la percuoteva, dimostrando una gelosia soverchia. Legittimamente essa invocherebbe perciò l'art. 142 cpv. 2 CC, tanto più ch'essa crederebbe ancora a una riconciliazione. In via subordinata, qualora fosse – per avventura – pronunciato il divorzio, essa fa valere che il marito le deve ancora rimborsare la somma di fr. 2500.– consegnatagli al momento in cui essa è giunta in Svizzera, importo che non le è mai stato restituito.

E. 3

In concreto l'istruttoria consta solo di una testimonianza e dell'interrogatorio formale delle parti. Altri mezzi di prova non sono stati offerti. La testimone (_____), proprietaria dello stabile a _____ in cui si trova l'appartamento coniugale, ha dichiarato di non avere mai visto l'attore picchiare la moglie, di non sapere chi si occupasse della casa – salvo avere notato qualche volta la convenuta ripulire i tappeti sul balcone – e di non sapere perché la coppia non vada più d'accordo (act. VII). Interrogato formalmente, l'attore ha negato di passare le giornate a letto, ha affermato di curare personalmente le mansioni domestiche, ha assicurato di non avere mai ricevuto l'intera paga della moglie “né la metà”, ha detto che la moglie giudicava superfluo farsi riaccompagnare a casa dopo il lavoro e ha giurato di non essere mai trascorso in scenate al ristorante “_____” né di avere mai percosso la consorte; ha riconosciuto bensì di essere geloso, soggiungendo tuttavia che ciò è normale per ogni uomo sposato (act. VIII). Particolari torti l'attore non ha riconosciuto nemmeno negli allegati preliminari, ove si è limitato ad ammettere di avere un carattere schivo e possessivo (petizione, punto 6), casalingo e introverso (replica, punto 6).

E. 4

Tutti i rimproveri che l'appellante muove al marito sono, di conseguenza, suffragati dal solo interrogatorio formale di sé stessa (act. IX). Ciò non basta con ogni evidenza a dimostrare le accuse, che giustamente il Pretore ha definito prive di riscontri oggettivi (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo). La convenuta medesima, nell'appello, non fa altro che riportare testualmente le proprie dichiarazioni, trascurando ch'esse non sono sufficienti da

sole a provare quanto affermato. Valutare alla stregua di accertamenti vincolanti le sole risposte a un interrogatorio formale sarebbe del resto – riservate eventuali confessioni – lesivo dell' art. 158 n. 2 CC. E comunque sia, si volesse procedere in tal modo nel caso specifico, andrebbero allora considerate vincolanti anche le dichiarazioni contenute nell'interrogatorio formale dell'attore, con l'effetto di trovarsi di fronte a circostanze dimostrate e smentite nella stessa istruttoria. Ciò risulterebbe semplicemente impraticabile. Certo, l'attore ha dato atto – come si è visto – di avere un carattere schivo, possessivo, casalingo e introverso. L'indole di una persona è tuttavia, in linea di principio, un fattore congenito e oggettivo. Diviene una colpa solo ove scada nella scortesia, nel malvezzo o nel malanimo e la persona non faccia quanto si potrebbe ragionevolmente pretendere da lei per moderare tali intemperanze (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3^a edizione, note 54 segg. e 64 ad art. 142 CC con richiami). Ora, a parte il fatto che soggetti non più giovani sono oggettivamente poco capaci di modificare la loro natura e che forti differenze di età fra i coniugi – in concreto 24 anni – accentuano già dal profilo oggettivo le diversità di carattere (Bühler/Spühler , op. cit., nota 56 e piuttosto 58), nel caso in esame il marito non ha riconosciuto eccesso di sorta, mentre la sola indole schiva, possessiva, casalinga e introversa non può sicuramente considerarsi una colpa. Ciò posto, l'opposizione dell'appellante al divorzio (art. 142 cpv. 2 CC) si rivela priva di qualsiasi legittimità. Né l'appellante può seriamente asserire di credere ancora a una riconciliazione quando dal 17 agosto 1995 a oggi essa non risulta avere intrapreso il benché minimo solo passo per riavvicinarsi al marito. Anche da questo profilo l'appello risulta così manifestamente infondato.

E. 5

L'appellante chiede “nella denegata e contestata ipotesi che anche in questa sede venga confermato il divorzio (...) che il marito venga obbligato a restituirle fr. 2500.–, corrispondenti all'importo da lei consegnato al marito al suo arrivo in Ticino” (memoriale, pag. 7). Il Pretore ha spiegato chiaramente perché la pretesa non poteva essere accolta (sentenza, impugnata, pag. 5 a metà). Invano si cercherebbero nell'appello le ragioni per cui il giudizio del Pretore andrebbe riformato. Privo di motivazione, il ricorso è al proposito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello non può essere accolta, al gravame mancando sin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 157 CPC). Se da un lato si può capire, per altro, che l'appellante desideri rimanere in Svizzera (act. IX, ultima risposta), dall'altro non si può ammettere che tale finalità sia perseguita – pur indirettamente – con ricorsi al limite della temerarietà. Non si assegnano ripetibili all'appellato, il quale non ha introdotto osservazioni al ricorso. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____ - _____, _____; – _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'Appello La
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.